



Tribunale Ordinario di Savona

Ufficio Procedure Concorsuali

RG 76-1/2024

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

ART. 78 CCII

DECRETO DI EMISSIONE DI MISURE PROTETTIVE

ART 78 comma 2 lett. d) CCII e 54 co 2 CCII

Il Giudice,

visto il ricorso depositato da BAGNASCO PAOLO in data 13.12.2024 con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa di concordato minore e la concessione di misure protettive di cui all'art 54 co.2 CCII;

vista la documentazione allegata;

constatato che la domanda è corredata:

- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie del richiedente con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia.

Considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, anche in prospettiva di eventuale Cram Down ex art 80 comma 3 CCII;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

Constatata l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII.

Ritenuta altresì accoglibile l'istanza del debitore di emissione di misure protettive ai sensi dell' art. 54 e 78 lett. d) CCII, ed opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale (art. 78 comma 2 bis CCII) apparendo la stessa necessaria per tutelare gli interessi delle parti.

Ed invero,

secondo quanto previsto dall'art 2, lett. p, CCI, le misure protettive sono *“misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”*.

La finalità cardine della concessione delle misure di cui all'art. 54 CCII e all'art. 78 comma 2 lett. d) è dunque il contemperamento fra il diritto dell'imprenditore o del professionista di perseguire, attraverso la composizione negoziata, l'obiettivo del risanamento dello squilibrio patrimoniale o economico - finanziario nel quale versa, ossia la propria ristrutturazione aziendale da una parte, ed il contrapposto diritto dei creditori a non vedere pretermesse le proprie ragioni di credito, dall'altra.

Nel caso in esame non risultano ragioni ostative alla richiesta concessione al debitore richiedente delle misure protettive di cui all'art 78 comma 2 lett. d), norma che specificamente prevede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo *“non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato”*.

Ciò in quanto, con dette misure, si assicurerà al ricorrente - debitore di non essere esposto, per tutto il tempo necessario ad ottenere i risultati della votazione dei creditori e l'ipotetica omologazione del concordato, ad ulteriori azioni che pregiudicherebbero l'attuazione del piano proposto e, quindi, causerebbero la vanificazione di ogni attività funzionale ad ottenere l'eventuale omologa.

Rilevato infine che, ai sensi l'art. 78 co. 2 bis lettera a) CCII, la concessione delle sopraindicate misure protettive comporta la nomina di un commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell' OCC apparendo essa necessaria per la tutela degli interessi delle parti, e ritenuto che il Commissario Giudiziale può essere individuato nel Dr. Angelo Rosso con studio in Savona.

PQM

Letti gli artt. 54 co. 2, 78 CCII e 78 comma 2 bis CCII

DICHIARA

APERTA LA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE PRESENTATA DAL DEBITORE PAOLO BAGNASCO

DISPONE

che, a cura dell'OCC, venga data pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale e nel Registro delle Imprese se il debitore svolge attività di impresa

ORDINA

all'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione, ove presenti.

RICORDA

che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto i creditori anteriori al momento in cui la pubblicità del presente decreto è stata eseguita

DISPONE

che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel **termine perentorio di gg. 30**.

ASSEGNA

ai creditori termine di gg. 30 dalla comunicazione di cui sopra per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec. per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura e che in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che l'OCC riferisca al Giudice immediatamente l'esito delle votazioni.

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato.

NOMINA

Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 co.2 bis CCII il Dr. Angelo Rosso con studio in Savona al quale assegna il termine di giorni 10 per l'accettazione dell'incarico.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni.

Savona, 7.1.2025

Il Giudice

Dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo